



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TREVISO

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CHIARELLI	PIERLUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	DAL ZOTTO	GIÒ	Relatore
<input type="checkbox"/>	CELOTTO	GUIDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1142/14
depositato il 19/11/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01PM02045/2014 IRPEF-ADD.REG. 2009
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01PM02045/2014 IRPEF-ADD.COM. 2009
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01PM02045/2014 IRPEF-ALTRO 2009
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01PM02045/2014 IVA-ALTRO 2009
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01PM02045/2014 IRAP 2009
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
DALLE CARBONARE PAOLO
V.LE DELLA REPUBBLICA 253/E 31100 TREVISO TV

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1142/14

UDIENZA DEL

24/02/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

193/8/15

PRONUNCIATA IL:

24.02.2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16.03.2015

Il Segretario
Il Segretario di Sezione
Domenico

AGENZIA ENTRATE DIR. PROVINC.. UFF. CONTROLLI DI TREVISO

Ricorso avverso avviso di accertamento n. T6X01PM02045/2014 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli di Treviso in data 30.07.2014 e notificato alla parte in data 01.08.2014 per imposte IRPEF, ADD.LI, IRAP, IVA, oltre relativi Interessi e Sanzioni e diritti di notifica dell'importo complessivo di € 30.024,88 per l'anno d'imposta 2009.

L'Ufficio constata un'incongruenza fra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione dello studio di settore UG75U (attività svolta - *installazione di impianti idraulici e di condizionamento*) ha inviato al contribuente il questionario n. Q00293/2013 chiedendo delle spiegazioni e la fornitura di tutta la documentazione contabile.

Questionario e documentazione consegnata all'Ufficio in data 03.05.2013.

Dall'esame della documentazione consegnata l'Ufficio, constate delle incongruità fra i prezzi di acquisto e il ricarico applicato per la vendita della merce (ritenuto assai basso); il costo di manodopera, sia per il n. di ore impiegate nell'anno che il prezzo applicato; constata, pure, l'incongruità con lo studio di settore, ha accertato un maggiore reddito d'impresa in contabilità semplificata, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lettera d del D.P.R. n. 600/1973 di € 46.460,88.

La parte con l'atto in questione si oppone all'avviso di accertamento per i seguenti motivi:

1. illegittimità dell'avviso di accertamento per mancata instaurazione di un contraddittorio;
2. mancanza di notifica di un PVC;

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE - TREVISO

3. mancanza di firma di soggetto dotato dei necessari poteri e mancanza indicazione del responsabile del procedimento;
4. mancata presa in considerazione delle spiegazioni fornite in risposta al questionario;
5. mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Chiede la nullità ed illegittimità dell'atto impugnato con condanna dell'Ufficio delle spese per il giudizio.

L'Ufficio ribadendo la correttezza del proprio operato chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

OSSERVA

La Commissione dopo l'audizione delle parti e dopo attento esame della documentazione allegata al ricorso e, quindi, allo stato degli atti, (il dibattito avviene in pubblica udienza) giudica l'atto degno di parziale accoglimento.

Verificato che il sig. _____ svolgeva l'attività di idraulico da solo, senza dipendenti o collaboratori; considerando, pure, che oltre l'attività di idraulico doveva seguire tante altre operazioni ad essa collegate quali: ricerca della clientela e stesura di eventuali preventivi, andare in banca, in posta, dal commercialista, collaudo degli impianti ect. si ritiene che il calcolo effettuato dall'Ufficio sulla manodopera sia corretto nel costo orario di € 23,00, ma assai elevato nel calcolo di otto giornalieri. Si ritengono più corrette, nel caso di specie, sei ore al giorno che moltiplicate per giorni 225 lavorativi e al prezzo orario di € 23,00 danno l'importo di € 31.050,00 che diminuito di un percentuale forfettaria del 10%, per altri tempi morti, danno un importo di reddito di lavoro di € 27.945,00.

Si ritiene pure assai elevata la percentuale di ricarico applicata dall'Ufficio sulla merce venduta del 30%, visto che il calcolo di ricarico effettuato dall'Ufficio si basa

COMMISSIONE TRIESTADIA
PROVINCIALE - TRIESTE



su un campione di prodotti effettuati su un unico fornitore. La Commissione ritiene più consona alla realtà un ricarico del 15% con il risultato di ricavi da merce venduta di € 92.755,00 che sommati ai ricavi di manodopera € 27.945,00 e ai ricavi di prestazioni da terzi € 2.553,00 danno un totale ricavi per l'anno d'imposta 2009 di € 123.253,00.

Di conseguenza la differenza fra i ricavi determinati dalla Commissione di € 123.253,00 e i ricavi dichiarati dal contribuente di € 101.716,00 ammonta a € 21.537,00, corrispondente al maggiore reddito da sottoporre alle varie imposizioni.

Vista la reciproca soccombenza si compensano le spese.


P. Q. M.

La Commissione in parziale accoglimento del ricorso recupera a imposizione come maggiore reddito l'importo di € 21.537,00 . Manda all'Ufficio il calcolo delle relative imposte, sanzioni e interessi. Spese compensate-

Treviso, 24 Febbraio 2015


IL GIUDICE ESTENSORE

Dal Zotto Gino



IL PRESIDENTE

Chiarelli Pierluigi



COMMISSIONE TRIBUNALE
PROVINCIALE - TREVISO